



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Antonio Bucarelli	Presidente
dott. Mauro Bonaretti	Consigliere
dott.ssa Rossana De Corato	Consigliere
dott.ssa Vittoria Cerasi	Consigliere
dott.ssa Maura Carta	Consigliere
dott.ssa Rita Gasparo	Primo Referendario
dott. Francesco Liguori	Primo Referendario
dott.ssa Adriana Caroselli	Referendario (Relatore)
dott. Francesco Testi	Referendario
dott.ssa Iole Genua	Referendario

nell'adunanza pubblica del **23 maggio 2024** ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

nei confronti del comune di Cumignano Sul Naviglio (Cr)

- Relazione di fine mandato -

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTO l'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTO il d.m. 26 aprile 2013, con cui è stato approvato, tra l'altro, lo schema tipo di relazione di fine mandato per gli enti locali di popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

VISTA la relazione di fine mandato trasmessa dal comune di Cumignano Sul Naviglio (Cr) in data 26 marzo 2024 (Prot. Cdc n.4196)

VISTA la nota del magistrato istruttore prot. Cdc n. 6866 del 3.05.2024;

VISTA l'ordinanza n.151/2024, con la quale il Presidente della Sezione, su richiesta del magistrato, ha disposto la trattazione della questione all'odierna camera di consiglio;

UDITO il relatore, ref. Adriana Caroselli;

FATTO

Cumignano Sul Naviglio (Cr) è un comune di ca. 400 abitanti della provincia di Cremona.

Il Comune rientra tra gli enti chiamati alle prossime consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, che si terranno nei giorni 8 e 9 giugno 2024, come da decreto del Ministro dell'interno del 10 aprile 2024.

In data 26 marzo 2024 (Prot. Cdc n.4196) l'Ente trasmetteva la relazione di fine mandato, omettendo, all'interno della stessa l'indicazione della deliberazione n. 79/2024/PRSE contenente i rilievi effettuati dalla Corte dei conti come disposto dal d.m. 26 aprile 2013.

Con nota prot. Cdc n.6866 del 3.05.2024 il comune di Cumignano sul Naviglio (Cr) è stato invitato a provvedere, pubblicando un *addendum* alla relazione, in cui sia data evidenza della deliberazione e dei rilievi mossi dalla Sezione.

Ad oggi non è pervenuta nessuna nota di risposta, né risulta pubblicato l'*addendum* sul sito istituzionale.

DIRITTO

L'articolo 4 d.lgs. 149/2011 ha introdotto nell'ordinamento l'obbligo per province e comuni di redigere una relazione di fine mandato, al fine di garantire, in particolare, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa.

Il comma 2 dell'art.4 dispone che la relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della

relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale della provincia o del comune da parte del presidente della provincia o del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Termini diversi sono previsti dal comma 3 in caso di scioglimento anticipato dei consigli.

Il comma 6 aggiunge che *“In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente.”*

La relazione, da redigersi in conformità allo schema tipo allegato al d.m. 26.04.2013, deve contenere la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante la consiliatura e fotografare la reale situazione finanziaria dell'ente, in quanto strumento di conoscenza dell'attività svolta e momento di trasparenza nella fase di passaggio da un'amministrazione all'altra (SEZAUT/15/2015/QMIG).

Tra le informazioni che devono essere contenute nella relazione lo schema tipo allegato al d.m. del 26.4.2013 prevede che debba essere indicato se l'ente sia stato oggetto di rilievi da parte della Corte dei conti, specificando, con riferimento all'attività di controllo, se sia stata destinataria di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione a rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 dell'art. 1 l. 266/2005. Se la risposta è affermativa occorre riportarne in sintesi il contenuto.

L'obbligo normativo di redazione e pubblicazione della relazione, rafforzato dalla previsione di una scansione temporale delle varie fasi, risponde, pertanto, all'esigenza di assicurare trasparenza all'azione politico/amministrativo, onde consentire alla comunità amministrata l'esercizio consapevole del diritto di voto.

Questa Sezione ha evidenziato come l'obbligo si affianchi agli adempimenti di trasparenza richiesti alle amministrazioni locali dal d.lgs. 33/2013 (SRCOLOM/174/2018/VSG).

In effetti, sia gli obblighi di pubblicazione contenuti nel d.lgs. 33/2013, che l'obbligo inerente alla relazione di fine mandato, sono funzionali ad assicurare il principio di democrazia partecipativa, in quanto consentono al cittadino il controllo sull'operato dell'amministrazione nel corso del mandato e, al termine di questo, una valutazione cosciente dei risultati conseguiti, come la previsione in entrambi i testi normativi di sanzioni sta ad attestare.

Il comune di Cumignano Sul Naviglio (Cr) è stato destinatario nel periodo della consiliatura 2019/2024 della deliberazione 79/2024/PRSE, con cui la Sezione ha accertato: la difficoltà di riscossione delle entrate in c/residui della Tari; il mancato accantonamento del fondo garanzia dei debiti commerciali nel 2021 e la sottostima del fondo nel 2022, nonché la non corretta contabilizzazione e sottostima dell'indennità di fine mandato negli esercizi 2019, 2020 e 2021, con conseguente emersione di un disavanzo nell'esercizio 2021 e il ritardo nell'approvazione del rendiconto 2020.

Verificata l'omessa rappresentazione dei rilievi della Sezione e l'indicazione della pronuncia del 2024, con nota prot. Cdc n.6866 del 3.05.2024 l'Ente è stato invitato a provvedere, pubblicando un *addendum* alla relazione, in cui sia data evidenza della deliberazione e dei rilievi mossi dalla Sezione. Ad oggi non risulta pervenuta alcuna nota di risposta e l'*addendum* non risulta pubblicato sul sito istituzionale.

La Sezione, nel ricordare la valenza sostanziale del principio di trasparenza sotteso all'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione della relazione di fine mandato, consapevole delle peculiarità organizzative degli enti di ridotte dimensioni, non può esimersi dal rilevare il parziale adempimento alle previsioni dell'art.4 d.lgs. 149/2011.

Nel caso, comunque, pur a fronte della riscontrata irregolarità, non si ritiene sussistano i presupposti tassativamente indicati dalla legge ai fini dell'applicazione della sanzione di cui all'art. 4, comma 6, del d.lgs. n. 149/2011.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia

ACCERTA

la parziale carenza informativa della relazione di fine mandato

INVITA

Il Sindaco a pubblicare sul sito istituzionale *l'addendum alla* relazione di fine mandato, in cui sia data evidenza della deliberazione 79/2024/PRSE e dei rilievi mossi dalla Sezione, dandone comunicazione alla Sezione prima dello svolgimento delle consultazioni elettorali.

DISPONE

- la trasmissione della presente pronuncia, a mezzo sistema ConTe, all'Organo di revisione e al Sindaco a che informi il Consiglio;
- che la presente pronuncia sia pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 33/2013.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 23 maggio 2024.


L'estensore

Adriana Caroselli

 ADRIANA CAROSELLI
CORTE DEI CONTI
29.05.2024 09:46:43
GMT+01:00

Il Presidente

Antonio Buccarelli

 ANTONIO
BUCCARELLI
CORTE DEI CONTI
28.05.2024 20:34:44
GMT+01:00

Depositata in Segreteria

Il 30 maggio 2024

Il funzionario preposto

Susanna De Bernardis

 SUSANNA PAOLA
DE BERNARDIS
CORTE DEI CONTI
30.05.2024
11:59:11
GMT+01:00